

INTERPORTO - CENTRO INGROSSO DI PORDENONE S.P.A.

(Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Camera di Commercio di Pordenone-Udine)

CONTRATTO D'APPALTO

OGGETTO: Procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, per le manutenzioni periodiche impianti elevatori nei fabbricati di proprietà della società
Periodo 2026-2029

CODICE CIG BBA096CF71

Il giorno tredici del mese di maggio dell'anno duemila ventisei (13.05.2026), ai sensi dell'art. 18 comma 1 del Codice, in modalità telematica mediante scambio di lettere commerciali firmate digitalmente attraverso il portale eAppalti FVG, il rag. Sergio Bolzonello, Amministratore Delegato della Interporto - Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. con sede in Pordenone – Via Interporto Centro Ingrosso n. 114/15, codice fiscale e partita IVA 00192610939, in seguito denominato "Committente" "Società"

AFFIDA

alla Ditta BORGHETTO E BALDISSERA ASCENSORI SRL, di seguito denominata "manutentore", con sede legale in Conegliano (TV) Via Toscana, 9 , Partita IVA 04839220268 iscritta alla C.C.I.A.A. di Treviso R.E.A. 402452 nella persona del Rappresentante legale il quale dichiara di essere in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività che si impegna a svolgere nonché di avvalersi di personale abilitato ai sensi delle vigenti disposizioni e di ritenere remunerativa l'offerta presentata in data 14/04/2026 (ALLEGATO A).

Art. 1 – Oggetto

Forma oggetto del presente contratto lo svolgimento di n. 24 interventi di manutenzione ordinaria programmata degli impianti di seguito elencati:

- | | |
|--|--|
| 1. ascensore BASSETTI mat. PN 211/91 | Via Interporto Centro Ingrosso n. 114 C.D. – Pordenone |
| 2. ascensore BASSETTI mat. PN 257/91 | Via Interporto Centro Ingrosso n. 114 C.D. – Pordenone |
| 3. servoscala VIMEC mod. V63 mat. 1466 | Via Interporto Centro Ingrosso n. 180 – Pordenone |
| 4. ascensore BASSETTI mat. PN 256/91 | Via Interporto Centro Ingrosso n. 182 – Pordenone |

da eseguirsi con **cadenza semestrale** oltre ad una quota previsionale di spesa di € 998,00 da destinare a n. 6 servizi di assistenza per la verifica biennale degli impianti nel 2028 (tutti gli ascensori anche quelli non in manutenzione) ed eventuali attività e/o interventi di manutenzione straordinaria.

Art. 2 – Decorrenza, durata, recesso

- 2.1 Il presente contratto ha valenza per n. 24 interventi (agosto/febbraio) ed assistenza fino al 31.05.2029. Alla data di scadenza il contratto si intenderà automaticamente risolto senza necessità di alcun preavviso. L'Interporto si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente, in qualunque momento, senza ulteriori oneri per la stessa, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative, non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte del contratto. La ditta aggiudicataria sarà tenuta a prestare il servizio in regime di proroga ai sensi dell'art. 120 del Codice dei Contratti per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie

per l'individuazione di un nuovo contraente agli stessi patti, prezzi e condizioni, a insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, entro la scadenza del termine, nelle more dell'espletamento di una nuova gara

2.2 E' facoltà delle parti recedere dal contratto mediante lettera raccomandata R.R. o PEC dandone comunicazione alla controparte 90 gg prima della scadenza annuale.

Art. 3 – Canone, fatturazione e pagamenti

3.1. L'importo di affidamento ammonta a complessivi € 4.928,00 al netto dell'IVA è così ripartito:

1. ascensore BASSETTI mat. PN 211/91	€/anno 360,00	€ 1.080,00
2. ascensore BASSETTI mat. PN 257/91	€/anno 360,00	€ 1.080,00
3. servoscala VIMEC mod. V63 mat. 1466	€/anno 230,00	€ 690,00
4. ascensore BASSETTI mat. PN 256/91	€/anno 360,00	€ 1.080,00
sommano		€ 3.930,00 (A)
5. n. 6 interventi di assistenza nella verifica periodica messa a terra (2028)		€ 498,00 (B)
somme a disposizione per manutenzioni straordinarie		€ 500,00 (C)

TOTALE (A+B+C) € 4.928,00

3.2. Il pagamento del corrispettivo annuo, verrà versato in rate semestrali posticipate (agosto/febbraio) di ogni anno con modalità 30 giorni data fattura fine mese mediante bonifico bancario su conto intestato alla ditta e dedicato, in via non esclusiva, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.: da indicarsi in fattura unitamente al codice CIG sopra indicato.

3.3 Le fatture dovranno pervenire esclusivamente mediante Sistema di Interscambio (Sdi) secondo il formato previsto dalle direttive dell'Agenzia delle Entrate utilizzando il codice destinatario ZRUT8VN e tenendo conto che la Società è in regime di Split Payment.

3.4. In caso di ritardato pagamento verranno applicati gli interessi legali.

Art. 4 – Il servizio di manutenzione

4.1. Il servizio di manutenzione consiste nella manutenzione ordinaria e periodica dell'impianto ai sensi dell'art. 15, commi 3 e 4, del DPR n. 162/1999, resa mediante visite programmate di personale abilitato a norma degli artt. 6, 7, 8 e 9 del DPR n. 1767/1951.

4.2. Il presente servizio di manutenzione, in base della norma UNI EN 13015, prevede la visita programmata da parte di personale abilitato ogni 6 (sei) mesi durante le quali devono essere fatte le seguenti verifiche:

- verifica del regolare funzionamento dei dispositivi meccanici ed elettrici con particolare attenzione ai dispositivi di sicurezza;
- verifica dello stato di conservazione delle catene;
- pulizia e lubrificazione delle parti meccaniche con fornitura dei lubrificanti, del grasso e del pezzame;
- segnalazione tempestiva della necessità di riparazione e / o sostituzione delle parti guaste o logorate e i relativi adempimenti secondo le modalità di cui al successivo art. 5;
- sospensione immediata del funzionamento dell'impianto nel caso di pericolo con le modalità di cui al successivo art. 6;

4.3 Sono espressamente esclusi dal servizio:

- ogni riparazione o sostituzione di parti derivanti da casi di forza maggiore o manomissione di terzi;
- ogni modifica o aggiunta all'impianto;
- olio per riduttore e centraline.

- 4.4 Tutti gli interventi del personale abilitato per la manutenzione, sia essa programmata o richiesta dalla committenza, deve avvenire durante il normale orario di lavoro (8.00-18.00).
- 4.5 gli interventi e/o le manutenzioni straordinarie verranno concordate con la Società di volta in volta e verranno pagate nel limite delle somme a disposizione.

Art. 5 – Interventi tecnici e prestazioni non compresi nel servizio di manutenzione ordinaria

- 5.1. Non sono ricomprese nel canone pattuito, quale corrispettivo di manutenzione, le seguenti prestazioni:
- a) fornitura di olio per argani e centraline;
 - b) ogni riparazione e sostituzione di parti, non riconducibili all'ordinaria manutenzione, occorrenti per la buona conservazione ed il funzionamento dell'impianto;
 - c) ogni modifica e/o aggiunta dell'impianto;
 - d) verniciatura, rifinitura o sostituzione delle pareti e del pavimento di cabina delle porte ai piani, degli imbotti e delle recinzioni nel vano fornitura plafoniere e dei loro accessori per l'illuminazione delle cabine del locale macchine del vano di corsa;
 - e) realizzazione dell'impianto di messa a terra con le relative protezioni.
 - f) realizzazione dell'impianto citofonico e di allarme nonché delle relative linee di alimentazione esterne alla cabina;
 - g) messa a punto di impianti elettrici per azionare saldatrici od attrezzi necessari alla manutenzione e alle riparazioni;
 - h) riparazione di avarie derivate da caso fortuito, forza maggiore o da fatto imputabile al committente;
 - i) lavori riguardanti le opere murarie connesse con l'impianto;
 - j) riparazione e sostituzione dei mezzi per accedere agli organi da ispezionare;
 - k) opere fabbrili in genere;
 - l) modernizzazioni, modifiche o aggiunte dell'impianto richieste dal committente o imposte dalla legge o dagli Enti di controllo o necessarie in conseguenza di un aumento dell'intensità di traffico;
- 5.2. Tutti i lavori di riparazione, sostituzione, modifica ed aggiunte all'impianto saranno comunicati ed eseguiti dal manutentore previa approvazione del preventivo di spesa da parte della proprietà.
- 5.3. Saranno, invece, eseguiti senza necessità di previa approvazione del preventivo i lavori urgenti e indispensabili all'immediato e buon funzionamento dell'impianto comportanti una spesa massima di Euro € 150,00 (Euro centocinquanta/00) al netto di imposte e tasse
- 5.4. Ai fini del pagamento del corrispettivo per tali interventi, la fattura sarà emessa sulla scorta della relativa relazione d'intervento controfirmata dal gerente dell'impianto o da persona da lui delegata
- 5.5. Qualora lavori sull'impianto fossero affidati a terzi è obbligo del committente informare preventivamente la ditta manutentrice, la quale ha la facoltà di presenziare all'esecuzione degli stessi e richiedere verifica di controllo all'Ente preposto, con costi a carico del committente. In caso di esito negativo delle verifiche su detti lavori effettuati da terzi, al manutentore è riconosciuta la facoltà di recedere con diritto ai sensi dell'art. 2.2.
- 5.6. Non sono ricompresi interventi dovuti a disservizi imputabili ad incuria del committente quali porte lasciate aperte o recupero oggetti caduti nel vano corsa.

Art. 6 – Sospensione dell'esercizio

- 6.1. Ai sensi dell'art. 15, comma 7, DPR 162/99, il manutentore ha la facoltà di interrompere il funzionamento dell'impianto ogni qual volta lo ritenga necessario per ragioni di sicurezza. Il manutentore si impegna a darne immediata comunicazione al committente e ad affiggere opportuna segnaletica.
- 6.2. Il servizio di manutenzione continua ad essere espletato, per tutta la durata della sospensione dell'impianto, alle condizioni previste dal presente contratto.
- 6.3. Tuttavia, nel caso in cui la sospensione dell'esercizio si prolunghi per oltre 30 giorni, il committente corrisponderà il canone ridotto della metà, calcolando tale riduzione sul numero effettivo di giornate di

sospensione. La giornata durante la quale l'impianto viene disattivato e quella in cui viene riattivato rientrano tra quelle computate ai fini della riduzione del canone.

Art. 7 – Obblighi del manutentore

7.1. Il manutentore deve:

- a) assolvere a tutti gli obblighi contributivi, assistenziali ed assicurativi previsti dalla legge nei confronti della mano d'opera impiegata, sollevando il committente da qualsiasi responsabilità che ne derivasse in relazione ai lavori oggetto del contratto;
- b) far rispettare ai propri dipendenti le norme sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro.
- c) stipulare un contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per rischi derivanti dall'assunzione del servizio di manutenzione con massimale non inferiore a € 1.000.000,00 (Euro unmilione/00); tale importo è da intendersi unico per ogni sinistro, per ogni persona lesionata e per danni a cose e/o animali, qualunque ne sia il numero anche se appartenenti a più persone. Restano esclusi dalla responsabilità del manutentore i disservizi ed i danni causati da terzi o dagli utenti per cattivo uso ovvero manomissione dell'impianto nonché i disservizi ed i danni dovuti ad infiltrazioni d'acqua, incendi, anomalie nell'erogazione di energia elettrica, forza maggiore. Gli estremi della polizza di assicurazione verranno trasmessi dal manutentore al committente entro 20 giorni dalla stipula del contratto;
- d) eseguire, in concomitanza con la decorrenza del presente contratto, un sopralluogo sull'impianto a seguito del quale redigerà un verbale riportante lo stato d'uso di tutte le apparecchiature costituenti il servoscala. Copia di tale verbale e della documentazione di corredo al medesimo dovrà essere trasmessa al committente entro 60 giorni dalla stipula del contratto, con segnalazione di eventuali fattispecie non conformi alle vigenti disposizioni e con particolare riguardo in materia di sicurezza;
- e) **una volta eseguita la verifica prevista dall'art. 15, comma 4, del DPR n. 162/1999, tenere a disposizione del committente l'attestazione, nel locale macchina, dell'avvenuta verifica con indicazione dell'esito, inserita nell'apposito libretto.**

Art. 8 Cessione e subappalto del contratto

Il manutentore non potrà cedere il contratto né subappaltare a terzi l'esecuzione dei servizi di cui all'art. 4 senza il consenso scritto del committente

Art. 9 Obblighi del committente

9.1. Il committente deve:

- a) comunicare al manutentore ogni eventuale sinistro verificatosi, al fine di attivare l'assicurazione per responsabilità civile verso i terzi di cui all'art. 7, lett. c).
- b) assicurare condizioni ambientali idonee allo svolgimento in sicurezza di tutte le operazioni di manutenzione, anche in relazione alle vigenti norme sulla sicurezza. In particolare, dovrà assicurare una regolare illuminazione dei pianerottoli, locali ed accessi nei quali le operazioni suddette si svolgono.
- c) assicurare la verifica periodica biennale prevista dall'art. 13, comma 1, del DPR n. 162/1999.
- d) notificare ogni variazione riguardante la propria personalità ovvero quella del suo rappresentante a mezzo di lettera raccomandata R.R. da inviarsi entro 10 giorni.
- e) farsi carico degli oneri fiscali vigenti durante il periodo di validità del contratto.

Art. 10 Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto - comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione - saranno devolute alla competenza esclusiva del foro di Pordenone.

Per quanto non espressamente stabilito nel presente disciplinare si fa rinvio alle disposizioni del codice civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente in materia, nazionale e regionale, in quanto

applicabile.

Art. 11 – Codice di comportamento.

La ditta BORGHETTO E BALDISSERA ASCENSORI SRL si obbliga a operare/svolgere l'attività oggetto del presente Contratto, in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi informativi contenuti nel Codice Etico fatto proprio dalla Stazione Appaltante che la stessa dichiara di ben conoscere e accettare ed integralmente disponibile nel sito della stazione appaltante.

Art. 12 – Adempimenti di cui al D.Lgs. 196/2003 - Regolamento UE 2016/679 entrato in vigore il 25.05.2018

Le parti danno atto di essere informati che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 e del D.Lgs. 30.06.2003, n.196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Nel corso del rapporto contrattuale le parti potranno fornirsi dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 ("materia di protezione dei dati personali").

I dati verranno acquisiti ai fini contrattuali e dell'esecuzione dell'incarico, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione del Codice Privacy, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Pertanto, ai fini dell'esecuzione del presente incarico, con la sottoscrizione del presente atto le parti dichiarano di essere state debitamente informate in merito al trattamento dati personali e di autorizzarne il reciproco trattamento ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Articolo 13 - Obblighi di tracciabilità flussi finanziari (Legge n. 136/2010)

Fermo restando quanto precede, la ditta BORGHETTO E BALDISSERA ASCENSORI SRL si obbliga al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari, così come previsto dall'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le fatture dovranno essere redatte in formato elettronico e dovranno riportare: i codici C.I.G. B22D6A144F e motivazione specificando la percentuale di corrispettivo contrattuale della quale si richiede il pagamento.

La Stazione appaltante avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente Contratto ex articolo 1456 c.c. in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 9 della L. 136/2010, Interporto S.p.A. procederà nei confronti dei contratti stipulati tra l'appaltatore e i subappaltatori alla verifica dell'avvenuto inserimento, a pena di nullità assoluta, di apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla anzidetta legge.

L'appaltatore che, ai sensi dell'art. 3, comma 8 della L. 136/2010, ha notizia dell'inadempimento del subappaltatore agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente Interporto spa e la Prefettura territorialmente competente.

Articolo 14 – Modello Organizzativo (ex D.Lgs. 231/2001)

Interporto-Centro Ingrosso di Pordenone spa, in conformità al D.Lgs. 231/2001, ha approvato ed adottato il proprio Codice Etico quale parte integrante del proprio Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001,

consultabile/scaricabile sul sito www.interportocentroingrosso.com alla sezione “Società Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali”.

Tutti i fornitori sono obbligati ad attenersi ai principi del Codice stesso, pena la risoluzione del rapporto e l'eventuale risarcimento del danno patito da Interporto.

Articolo 15 – Responsabile del procedimento e referente

La persona incaricata a svolgere le funzioni di Responsabile del Procedimento è Gregorutti arch. Andrea, (e-mail: gregorutti@interportocentroingrosso.com) mentre la referente per la gestione del servizio è Campello geom. Elisabetta (e-mail campello@interportocentroingrosso.com) PEC Interporto.pn@pec.atespec.it, tel. 0434573144

Articolo 16 – Spese contrattuali, imposte, tasse.

Sono a carico di BORGHETTO E BALDISSERA ASCENSORI SRL le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sul servizio oggetto dell'Appalto.

Il presente Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Contratto si intendono al netto dell'I.V.A..

In caso di registrazione fiscale, le parti chiederanno l'applicazione dell'imposta fissa, ai termini del D.P.R. 131/1986, trattandosi di prestazioni soggette ad IVA.

Articolo 17 - Dichiarazione di mancanza di incompatibilità o conflitto d'interesse

Il RUP e la Ditta con la sottoscrizione del presente contratto dichiarano, fino al termine dell'incarico, che valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza.

a) La ditta con la sottoscrizione del presente contratto dichiara espressamente:

- di non trovarsi in situazioni di incompatibilità con il presente incarico, né di svolgere alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di direzione, di vigilanza né fa parte in organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionale, obbligandosi a segnalare previamente a INTERPORTO l'insorgere di qualsiasi ipotesi di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori;
- di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti d'interesse con il COMMITTENTE.

Inoltre, fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause d'incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza e s'impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause d'incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori interni ed esterni di cui eventualmente si avvale.

b) il R.U.P Gregorutti arch. Andrea, con la sottoscrizione del presente contratto dichiara espressamente:

- di non avere alcuna ragione di incompatibilità rispetto alle previsioni di legge;
- di non avere alcun profilo di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, in relazione alle indicazioni contenute nell'art. 16 D.Lgs. n. 36/2023;
- di impegnarsi a comunicare qualsiasi ragione sopravvenuta alla presente dichiarazione, immediatamente astenendosi.

Letto, approvato e sottoscritto.

INTERPORTO-CENTRO INGROSSO SPA



Firmato digitalmente da:
Bolzonello Sergio
Firmato il 13/05/2026 14:40
Seriale Certificato: 5109313
Valido dal 19/11/2025 al 19/11/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

BORGHETTO E BALDISSERA ASCENSORI SRL



Laura Pergola
04/06/2026 17:14:01 UTC+0200

Atto esente bollo ai sensi dell'articolo 18 comma 10 del D.lgs n. 36 del 31 marzo 2023 – Allegato I.4